

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/330 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato («procedura PIC») per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam»), firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome dell'Unione, con decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ relativi alla non approvazione - o al non rinnovo dell'approvazione - delle sostanze amitrolo, beta-cipermetrina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), iprodione, linuron, orthosulfamuron, picoxystrobin e triasulfuron. Di conseguenza tali sostanze sono vietate nell'Unione ai fini del loro impiego nella categoria d'uso «pesticidi» e occorre pertanto iscriverle nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (3) La Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva isoproturon. Di conseguenza, benché l'isoproturon sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, per i tipi di prodotto 7 e 10, e possa pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non sia adottata una decisione a norma di tale regolamento, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Ne consegue che il suo impiego nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto iscrivere tale sostanza nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) La sostanza attiva maneb era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Ne consegue che l'uso del maneb nella categoria d'uso «pesticidi» è vietato nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GUL 63 del 6.3.2003, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (5) La sostanza attiva fipronil era stata precedentemente approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Successivamente è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione senza che tuttavia venisse presentato un fascicolo supplementare a sostegno del rinnovo. Di conseguenza l'approvazione è scaduta. Di conseguenza, benché il fipronil sia stato approvato a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 18, resta il fatto che praticamente tutti i suoi usi come pesticida sono vietati. Pertanto l'impiego del fipronil nella categoria d'uso «pesticidi» è soggetto a rigorose restrizioni nell'Unione e occorre pertanto aggiungere tale sostanza all'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato III di tale convenzione; tali sostanze sono ora pertanto soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Pertanto è opportuno che tali modifiche siano rispecchiate negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1, 2, e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, aggiungendo il carbofurano, il triclorfon e le paraffine clorurate a catena corta all'elenco di cui alla parte 3, eliminando il carbofurano e il triclorfon dall'elenco di cui alla parte 2 e apportando le modifiche necessarie alla parte 1.
- (7) I composti di tributilstagno erano stati inclusi nell'allegato III della convenzione di Rotterdam nella categoria d'uso «pesticidi» a seguito di una decisione adottata in occasione della quarta conferenza delle parti nel 2008. In occasione della sua ottava riunione, tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti ha deciso di iscrivere i composti di tributilstagno nell'allegato III nella categoria d'uso «industriale»; tali composti sono ora pertanto soggetti, anche nella categoria d'uso «industriale», alla procedura PIC prevista da detta convenzione. Questa modifica, e le modifiche allo status normativo dei composti di tributilstagno, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾, apportate dopo l'inserimento dei composti di tributilstagno nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, dovrebbero figurare nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) In occasione della sua ottava riunione, svoltasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio⁽⁶⁾, ha deciso di includere le paraffine clorurate a catena corta nell'allegato A della convenzione. Al fine di attuare la convenzione di Stoccolma, e considerando che tali sostanze sono già elencate nella parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾, esse dovrebbero essere aggiunte alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato le norme relative all'esportazione di miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %, e di alcuni composti del mercurio. Tali modifiche dovrebbero essere inserite nelle voci di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 per quanto riguarda le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, con una concentrazione di mercurio inferiore al 95 %.
- (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

- a) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato V è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° maggio 2019 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

(1) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 1 è modificato come segue:

a) la voce «carbofuran» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Carbofuran» (#)	1563-66-2	216-353-0	ex 2932 99 00	p(1)	b);	

b) la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:			ex 2931 20 00	p(1)-p(2) i(1)-i(2)	b-b sr-sr;	
Ossido di tributilstagno	56-35-9	200-268-0	ex 2931 20 00			
Fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	217-847-9	ex 2931 20 00			
Metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	218-452-4	ex 2931 20 00			
Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	224-399-8	ex 2931 20 00			
Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	215-958-7	ex 2931 20 00			
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	246-024-7	ex 2931 20 00			
Naftenato di tributilstagno (#)	85409-17-2	287-083-9	ex 2931 20 00			

c) la voce «triclorfon» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Triclorfon» (#)	52-68-6	200-149-3	ex 2931 39 90	p(1)-p(2)	b-b);	

d) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Amitrolo» (+)	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80	p(1)	b	
Beta-cipermetrina (+)	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p(1)	b	
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) (+)	150315-10-9 144740-54-5	n.p.	ex 2935 90 90	p(1)	b	
Fipronil (+)	120068-37-3	n.p.	ex 2933 19 90	p(1)	b	

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Iprodione (*)	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p(1)	b	
Isoproturon (*)	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p(1)	b	
Linuron (*)	330-55-2	206-356-5	ex 2928 00 90	p(1)	b	
Maneb (*)	12427-38-2	235-654-8	ex 3824 99 93	p(1)-p(2)	b-b	
Orthosulfamuron (*)	213464-77-8	n.p.	ex 2933 59 95	p(1)	b	
Picoxystrobin (*)	117428-22-5	n.p.	ex 2933 39 99	p(1)	b	
Triasulfuron (*)	82097-50-5	n.p.	ex 2935 90 90	p(1)	b)»;	

(2) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 è modificato come segue:

- a) la voce «carbofuran» è soppressa;
- b) la voce «triclorfon» è soppressa;
- c) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero CAS	N. Einesc	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«Amitrolo	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80	p	b
Beta-cipermetrina	65731-84-2	265-898-0	ex 2926 90 70	p	b
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)	150315-10-9 144740-54-5	n.p.	ex 2935 90 90	p	b
Fipronil	120068-37-3	n.p.	ex 2933 19 90	p	sr
Iprodione	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p	b
Isoproturon	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p	sr
Linuron	330-55-2	206-356-5	ex 2928 00 90	p	b
Maneb	12427-38-2	235-654-8	ex 3824 99 93	p	b
Orthosulfamuron	213464-77-8	n.p.	ex 2933 59 95	p	b
Picoxistrobin	117428-22-5	n.p.	ex 2933 39 99	p	b
Triasulfuron	82097-50-5	n.p.	ex 2935 90 90	p	b)»;

(3) l'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 3 è modificato come segue:

- a) la voce «composti di tributilstagno» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica	Numero CAS	Codice SA Sostanza pura (**)	Codice SA Miscele contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti: Ossido di tributilstagno	56-35-9	ex 2931.20 ex 2931.20	3808.59	Pesticida Industriale»:

Sostanza chimica	Numero CAS	Codice SA Sostanza pura (**)	Codice SA Miscele contenenti la so- stanza (**)	Categoria
Fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	ex 2931.20		
Metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	ex 2931.20		
Benzoato di tributilstagno	4342-36-3	ex 2931.20		
Cloruro di tributilstagno	1461-22-9	ex 2931.20		
Linoleato di tributilstagno	24124-25-2	ex 2931.20		
Naftenato di tributilstagno (#)	85409-17-2	ex 2931.20		

b) sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice SA Sostanza pura (**)	Codice SA Miscele contenenti la so- stanza (**)	Categoria
«Carbofurano	1563-66-2	ex 2932.99	3808.91 3808.59	Pesticida
Triclorfon	52-68-6	ex 2931.39	3808.91	Pesticida
Paraffine clorurate a catena corta	85535-84-8	ex 3824.99		Industriale».

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CEE) n. 649/2012 è così modificato:

(1) nell'elenco della parte 1 è aggiunta la seguente voce:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)	
	«Paraffine clorurate a catena corta	N. CE 287-476-5 N. CAS: 85535-84-8 Codice NC 3824 99 92».

(2) La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

N.	Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
1	Saponi cosmetici contenenti mercurio	Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00
2	Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % in peso	CAS RN: 7439-97-6 N. CE 231-106-7 Codice NC 2805 40
3	I seguenti composti del mercurio eccetto quando sono esportati per attività di ricerca di laboratorio o analisi di laboratorio: — Cinabro — Cloruro di mercurio (I) (Cl ₂ Hg ₂); — Ossido di mercurio (II) (HgO); — Solfuro di mercurio (HgS).	CAS RN 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 Numeri CE 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 Codici NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00
4	Tutte le miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, non contemplate alla voce 2 e tutti i composti del mercurio non contemplati alla voce 3, se l'esportazione di tale miscela o composto ha per obiettivo il recupero del mercurio metallico.	Sono compresi: Solfato di mercurio (I) (Hg ₂ SO ₄ , CAS RN 7783-36-0), tiocianato di mercurio (II), (Hg(SCN) ₂ , CAS RN 592-85-8), ioduro di mercurio (I) (Hg ₂ I ₂ , CAS RN 15385-57-6) Codici NC ex 2852 10 00, ex 2852 90 00»